



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 316 del 13/06/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: Collocamento a riposo per pensione anticipata con “Quota 100” del dipendente
Guardiano Giovanni, nato il 23/05/1956 “Funzionario Tecnico” Cat.D3/D4 a far data dall’
01/09/2019.**

Il Redattore: Tiralongo Carmela

DATO ATTO che il Decreto-Legge n.4/2019 convertito in Legge n.26/2019 all’art.14 ha dettato disposizioni in materia di trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 100);

CONSIDERATO che con istanza del 21/02/2019 prot. n. 24492 il dipendente Guardiano Giovanni, ha chiesto di essere collocato in quiescenza per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con regime “Quota 100” a far data dall’ 01/09/2019;

Dagli atti d’ufficio si rileva che, il signor Guardiano Giovanni, nato il 23/05/1956, alla data del 31/08/2019 avrà un anzianità di servizio utile effettiva di anni 29 e mesi 11 avendo prestato servizio dal 22/06/1988 al 21/06/1990 e dal 01/10/1991 al 31/08/2019 presso il Comune di Ragusa giusto contratto n.27023 del 22/06/1988 e un’età anagrafica di anni 63, mesi 03 e giorni 08;

VERIFICATO che, ai fini della liquidazione dell’assegno di riposo devono essere valutati anni 29 e mesi 11 di servizio effettivo, anni 08 e giorni 06 di periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della L.29/79 art.2 giusta determinazione n.DT011200300081665 del 03/12/2003; mesi 11 e giorni 16 di riscatto servizio militare ai sensi della L.274/91 art.1 giusta nota INPS del 30/03/2004 per cui l’anzianità di servizio utile complessiva al 31/08/2019 è di anni 41, mesi 04 e giorni 12;

RICORDATO che, per la liquidazione dell’indennità di fine servizio da parte dell’ex INADEL al 31/08/2019 devono essere valutati anni 30, mesi 10 e giorni 16 di servizio complessivo comprensivo del riscatto servizio militare;

VISTO l’art 5, co.8 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.13/2012, che così recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di

trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni ,risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età”.

CONSIDERATO in particolare che l'art.14 del citato decreto attribuisce, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico(cfr. articolo 14);

PRESO ATTO che, il dipendente Guardiano Giovanni risulta in possesso di entrambi i requisiti richiesti dal citato art.14 del Decreto-legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019;

VISTA:

- la determinazione dirigenziale n.496 del 21/04/1999 con la quale al dipendente è stato applicato il nuovo contratto economico in applicazione del C.C.N.L. del 06/07/1995;
- la determinazione dirigenziale n.1105 del 31/07/2001 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O. Cat.C3 anno 1999;
- la determinazione dirigenziale n.71 del 24/01/2002 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C4 per l'anno 2000;
- la determinazione dirigenziale n. 391 del 23/02/2004 con la quale è stata istituita l'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 del CCNL del 22/01/2004;
- la determinazione dirigenziale n.363 del 21/02/2005 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C5 per l'anno 2004;
- la determinazione dirigenziale n. 3053 del 22/12/2005 con la quale, il suindicato dipendente è stato inquadrato nella categoria giuridica “ D3” e nel profilo professionale di “Funzionario Tecnico” a seguito di progressione verticale giusto contratto n.11 del 28/09/2006;
- la determinazione dirigenziale n.897 del 07/06/2017 con la quale è stata attribuita la P.E.O. Cat.D4 per l'anno 2016;

RICORDATO ancora

- che con determinazione dirigenziale n.590 del 18/03/2009 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2008-2009;
- che con determinazione dirigenziale n.2181 del 14/10/2010 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010;
- che con determinazione dirigenziale n.1126 del 25/06/2018 sono stati corrisposti gli aumenti tabellari e gli arretri al personale dipendente ai sensi degli artt.64 e 65 co.2 del CCNL 2016/2018;

PRESO ATTO, infine, che il modello PA04 del trattamento definitivo di quiescenza sarà redatto dal Servizio Gestione Economica del Personale determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alla Cassa previdenza;

VISTA la deliberazione C.C. n. 38 del 03/04/2019 di approvazione del D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione G.M. n. 344 del 21/05/2019 di approvazione del P.E.G. 2019/2021;

DATO ATTO che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

RITENUTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1) Collocare a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con Quota 100 con decorrenza 01/09/2019 il signor Guardiano Giovanni nato il 23/05/1956, Funzionario Tecnico Cat.D3/D4 che il 31/08/2019 maturerà per l'ex CPDEL anni 41, mesi 04 e giorni 12 di servizio complessivo;

2) Valutare per la liquidazione di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 31/08/2019 anni 30, mesi 10 e giorni 16 di servizio complessivo comprensivo del servizio militare;

3) Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all'INPS gestione ex INPDAP;

4) Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;

5) Riservarsi di provvedere, con successivo provvedimento, al conguaglio in favore del dipendente delle spettanze derivanti dai miglioramenti economici disciplinati dal contratto vigente al momento del collocamento a riposo;

6) Di incaricare il Servizio Gestione Economica del Personale degli adempimenti consequenziali all'art.15 della L.274/91, nonché all'art.30 del D.L. n. 55 del 28/02/83 modificato dalla Legge n. 131 del 26/04/83;

7) Dichiarare vacante un posto di categoria "D" dall' 01/09/2019;

8) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

9) Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni

consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.gs 33/2013;

Ragusa, 13/06/2019

Dirigente

LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale